

15 maggio 2009 - Interpello n. 42, Prot. 25/I/0007170

L'istante chiede come debba essere determinata la quota del 30% dei lavoratori disabili nelle cooperative sociali ad oggetto misto, ovvero in quelle che svolgono sia attività di gestione dei servizi socio-sanitari o educativi (di tipo A) che attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (di tipo B). Più precisamente, se la quota del 30% dei lavoratori svantaggiati vada calcolata considerando esclusivamente i lavoratori subordinati e soci lavoratori di cooperativa operanti nella tipologia B oppure considerando il totale dei lavoratori e soci lavoratori della cooperativa sociale. Il Ministero evidenzia che laddove esista una netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate, sia corretto calcolare la percentuale di lavoratori svantaggiati in rapporto al solo personale impiegato nell'attività di tipo B, escludendo invece il personale impiegato nell'attività socio-sanitaria ed educativa di tipo A.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Interpello n. 42 del 15.05.2009 - Prot. 25/I/0007170

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – cooperative sociali aventi oggetto plurimo – accertamento della percentuale del 30% dei soggetti svantaggiati presenti in cooperativa.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha proposto istanza di interpello alla scrivente Direzione generale per sapere se *“nel caso di cooperative sociali ad oggetto plurimo il conteggio dei lavoratori subordinati e soci lavoratori di cooperativa per la determinazione della quota del 30% dei lavoratori disabili deve essere effettuato esclusivamente sui lavoratori subordinati e soci lavoratori di cooperativa operanti nella tipologia B oppure sul totale dei lavoratori e soci lavoratori della cooperativa sociale”*.

In proposito, sentito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente va osservato che l'art. 1 della L. n. 381/1991 prevede che le cooperative sociali possano perseguire i propri scopi statutari attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Come già precisato con la circolare n. 153 dell'8 novembre 1996, tali attività possono essere svolte anche congiuntamente, a condizione che la cooperativa sociale risulti iscritta in entrambe le sezioni dell'albo informatico; inoltre, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, l'organizzazione amministrativa della cooperativa deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate.

Sotto il profilo previdenziale, infatti, le due attività sopra indicate sono soggette a regimi contributivi e benefici differenti, che comportano la necessaria apertura di due distinte posizioni contributive (cfr. INPS circ. n. 89/1999).

Di conseguenza, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, si ritiene corretto calcolare la percentuale di lavoratori svantaggiati in rapporto al solo personale impiegato nell'attività di “tipo B”, escludendo invece il personale impiegato nell'attività socio-sanitaria ed educativa di “tipo A”, facendo riferimento alle due distinte posizioni contributive aperte all'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)
AM